



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento, 21 gennaio 2019

Egregio Signor Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 186

Con delibera n.1487 del 10.08.2018 avente ad oggetto “*Art. 24, comma 4, della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19: approvazione di uno schema di Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento, la Magnifica Comunità di Fiemme, il Comune di Scurelle, il Comune di Canal San Bovo, il Comune di Ziano di Fiemme, il Comune di Telve e il Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino per la realizzazione del progetto di valorizzazione del percorso denominato "Translagorai"*” la Giunta provinciale ha approvato lo schema di Accordo di Programma con cui si prevede di realizzare, relativamente a una vasta area della Catena del Lagorai, un articolato progetto per la sistemazione della sentieristica esistente, la ristrutturazione di alcune strutture, la verifica del funzionamento del sistema delle telecomunicazioni e la realizzazione di campagne di comunicazione e pubblicità dell'intero progetto;

con comunicazione [prot. n.S175/2018/769185/17.11.3/2018-10/70 C/LS](#) del 18.12.2018 avente ad oggetto “*Richiesta di chiarimenti sul progetto Translagorai. Considerazioni di merito*”, il dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette afferma che il progetto Translagorai, benché insista per buona parte su ZPS Lagorai (IT 3120160), estesa per più di 46.000 ettari, e su ZSC Catena di Lagorai (IT 3120097), non deve essere soggetto a procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);

nella comunicazione si motiva la mancata attivazione della procedura con una serie di elementi e considerazioni di tipo soggettivo senza fare riferimento alcuno a disposizioni normative. A parere degli interroganti, gli elementi presentati avrebbero ben potuto essere prodotti in sede di presentazione delle osservazioni nell'ambito della VAS ma non possono essere ritenuti sufficienti ad escludere l'attivazione della procedura. La ragione è evidente. Gli interventi strutturali previsti per malghe e rifugi e la conversione della loro destinazione d'uso originaria potrebbero determinare effetti sulla frequentazione dell'area e di conseguenza sugli equilibri ambientali e sul patrimonio culturale e paesaggistico;

la pianificazione territoriale delle opere e delle risorse prevista nella delibera 1487/2018 e nello schema di Accordo di Programma allegato alla stessa non è stata sottoposta a valutazione ambientale strategica (VAS) benché la stessa, secondo la normativa che si riproduce di seguito, sarebbe da considerarsi equiparabile a un piano di gestione territoriale di un parco naturale in ragione dei rilevanti effetti che può produrre sugli equilibri ambientali e sul patrimonio culturale;

in particolare, la mancata valutazione ambientale dell'intero schema di accordo o di singole parti che



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

lo compongono non appare conforme alle disposizioni contenute nei seguenti atti normativi: Direttiva del Parlamento europeo del Consiglio 27 giugno 2001, n. 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 281 e ss.mm. "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente"; e [Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg](#) "Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'[art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10](#)". Le predette disposizioni disciplinano infatti la valutazione ambientale strategica in provincia di Trento e, nello specifico, prevedono che siano assoggettabili a VAS anche piani o programmi, diversi da quelli per cui è obbligatoria la sottoposizione a VAS, nonché le modifiche e/o varianti ai piani o programmi, che possono avere effetti significativi sull'ambiente;

a tal riguardo si rileva la localizzazione di ben 4 strutture in area protetta ZPS o ZCS: Malga Valsolero (Natura 2000 e ZPS), Malga Conseria (Natura 2000 e ZPS), Malga Cadinello Alta (Natura 2000 e ZPS), Malga Miesnotta di Sopra (ZCS e Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino) mentre Malga Lagorai è adiacente (90 metri) a un'area ZPS e Natura 2000;

in aggiunta a ciò si rileva che i sentieri delle cosiddette varianti non ripercorrono vie esistenti SAT bensì delle tracce, le quali, pur essendo all'interno di aree protette, nel progetto Translagorai diventerebbero sentieri ufficiali della traversata nei tratti: Forcella Valmaggiora - Forcella Tabio - Buse Malacarne; Malga Valsolero Alta - Val Ziolera; Passo Cadino - Malga Cadinello Alta; Passo Valciòn - Malga Conseria (per Col della Palazzina - Val Ornelle). La loro trasformazione, se completata così come previsto dal programma di interventi Translagorai, creerebbe un disturbo antropico molto superiore a quello attuale, quasi inesistente;

nel dettaglio, l'art. 3 del D.P.P 14.09.2006 n.15-68/Leg richiamato sopra prevede che siano sottoposti a valutazione strategica:

a) i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:

1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;

2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 3 bis, sono inoltre sottoposti a valutazione



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

strategica o a rendicontazione urbanistica i piani e i programmi della Provincia autonoma di Trento, degli enti locali e dei parchi naturali provinciali, diversi da quelli indicati al comma 1, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o di interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente;

inoltre, [ai sensi dell'art. 3 comma 1 della LP 19/2013](#) sulla Valutazione d'Impatto Ambientale 2013, *“Sono sottoposti al procedimento di verifica di assoggettabilità i progetti di impianti, opere o interventi elencati nell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e i progetti che presentano soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate nel medesimo allegato, se producono impatti significativi e negativi sull'ambiente”*;

sul sito internet del Ministero dell'Ambiente, alla pagina [“Indicazioni operative per la procedura di Verifica di assoggettabilità alla VAS”](#) si chiarisce che sono sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS i piani ed i programmi che comportano modifiche minori o interessano piccole aree di uso locale e che ricadono nell'ambito di applicazione della VAS ovvero: a) ... [...]; b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/1999 e s.m.i.. Sul sito si specifica infine che possono essere sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VAS anche piani e programmi diversi da quelli ricadenti nell'ambito di applicazione della VAS, ma che “definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti”;

la [Sentenza n. 11875 del 12 marzo 2014](#) con cui la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato un recente importante orientamento giurisprudenziale (in precedenza vds. [Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2003, n. 44409](#)) in campo ambientale con cui il concetto di “aree naturali protette” è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. Le ZPS – per principio ormai consolidato – rientrano nell'ambito delle aree protette, in quanto “parchi e riserve” (art. 142 co. 1, lett. f) d. lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”);

la Sentenza n. 11875 del 12 marzo 2014 ha affermato che anche le zone umide d'interesse internazionale e le aree ricadenti nelle zone di protezione speciale, nelle zone speciali di conservazione devono considerarsi “aree naturali protette” ai sensi della legge n. 394/1991 e s.m.i., quindi tutelate anche ai sensi del 1° comma dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 secondo cui *“sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”*. La Suprema



Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Corte di Cassazione Penale lo ha fatto nel seguente modo: *“Quanto, però, alla sussistenza delle zone ZPS e p/SIC il medesimo giudice di prime cure, richiamato da quello di appello (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ricorda come vi sia un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità di questa Corte secondo cui il concetto di “aree naturali protette” è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette. (sez. 3, n. 44409 del 7.10.2003, Natale, rv. 226400, fattispecie nella quale la Corte ha affermato la inclusione tra le aree protette della zona di protezione speciale denominata “Murgia Alta”). Le ZPS – per principio ormai consolidato – rientrano nell’ambito delle aree protette, in quanto “parchi e riserve” (art. 142 co. 1, lett. f) dlgs 42/2004)”;*

l'importanza dei siti Natura 2000 è stata infine rimarcata anche nella sentenza della Corte di Giustizia UE Sez. 8^a, 07/11/2018 Sentenza Cause riunite C-293/17 e C-294/17;

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

se oltre agli elementi contenuti nella comunicazione del 18.12.2018 a firma del dirigente del Servizio Aree Protette vi siano motivazioni collegate alla normativa menzionata nelle premesse per le quali non si sia ritenuto necessario avviare la procedura di individuazione dei possibili effetti sull'ambiente prodotti dal progetto Translagorai sulle zone ZPS Lagorai (IT 3120160) e ZSC Catena di Lagorai (IT 3120097) e sulle aree adiacenti tramite l'attivazione della procedura VAS;

se non ritenga di attivare la procedura VAS sul programma di interventi noto come Translagorai;

A norma di regolamento, si chiede risposta scritta.

Cons. prov. Alex Marini

Cons. prov. Filippo Degasperi